



**FPS CISL SERIATE**

## **AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I LAVORATORI**

Da quest'anno, secondo le norme della nuova finanziaria, per aver diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per i familiari a carico, e' fatto obbligo di fare richiesta all'amministrazione tramite una autocertificazione .

Tale autocertificazione va fatta entro il 29 febbraio 2008.

Il modulo in questione e' scaricabile dal sito intranet aziendale, o dal sito della Cisl aziendale all'indirizzo: [www.fpscislbolognini.it](http://www.fpscislbolognini.it) , oppure puo' essere ritirato presso gli uffici **Rilevazione Presenze**.

Si ricorda a tutti i lavoratori che le detrazioni per lavoratore dipendente e per i familiari a carico non sono gli assegni familiari.

Possiamo considerare le detrazione come uno sconto sulle tasse (irpef) che ognuno deve pagare se si rientra nei parametri sopracitati.

La detrazione per lavoratore dipendente spetta ad ogni lavoratore dell'azienda in quanto tale.

Le detrazioni per ogni familiare a carico dipendono dalla situazione individuale.

30 gennaio 2008  
per la Sas Cisl aziendale  
Giovanni Ventura

**FPS CISL SERIATE**



**AUTOCERTIFICAZIONE - DETRAZIONI D'IMPOSTA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
(art. 46 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)

Alla Spett. A.O. "Bolognini" di Seriate  
Via Marconi, 38 - 24068 Seriate (Bg)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(cognome) (nome)  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(data) (luogo) (provincia)

Ai sensi degli Artt.12 e 13 del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni,  
consapevole delle pene previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell'Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R.

**Dichiara (\*)**

➤ di essere:  coniugato/a Cod. fiscale del coniuge (OBBLIGATORIO)   
 celibe/nubile  vedovo/a  separato/a  divorziato/a

➤ che a decorrere dal \_\_\_\_\_ ( 1 ) ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta:  
 per redditi di lavoro dipendente ( 2 )

Per carichi familiari ( 3 ):

per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato  
 per figlio in sostituzione del coniuge ( 4 ) ( perché deceduto o non riconosciuto )  
 per i sotto elencati figli a carico ( 5 ): al 100 %  al 50 %

Cognome e nome	Data di nascita	Codice fiscale	Portatori di Handicap (Art. 4 Legge 104/92)	
			SI	NO

per altre persone a carico nelle seguenti misure ( 6 ) \*: al 100 %  al 50 %   
(indicare la percentuale di spettanza e barrare l'ipotesi che ricorre)

Cognome e nome	Data di nascita	Codice fiscale	Portatori di Handicap (Art. 4 Legge 104/92)	
			SI	NO
			SI	NO

(\*) Barrare le caselle che interessano

**SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata.**

\_\_\_\_\_ (Luogo e data di sottoscrizione)

\_\_\_\_\_ (Matricola)

\_\_\_\_\_ (Firma del dichiarante)

*Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall'Azienda Ospedaliera di Seriate esclusivamente per le finalità connesse all'istanza dell'interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs medesimo (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).*

## NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. L'inizio o la cessazione delle condizioni che garantiscono l'attribuzione di una determinata detrazione va comunicata presentando una nuova dichiarazione.
2. L'importo della detrazione spettante viene commisurato al reddito complessivo del contribuente. In mancanza di indicazioni da parte del dipendente l'Amministrazione considera, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nell'anno. L'importo della detrazione viene rapportato al periodo di lavoro dell'anno.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. ***Il percipiente deve inoltrare la richiesta annualmente per avervi diritto.*** I familiari, per i quali vengono di seguito richieste le detrazioni, non possiedono redditi complessivi annui, al lordo degli oneri deducibili, **superiori ad €. 2.840,51** (comma 2 dell'art.12 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni).
4. **Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali** e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, **si applica per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato**, mentre per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista.
5. **Per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, **competete una detrazione da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta per INTERO al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.**  
**La percentuale di spettanza va comunicata barrando una delle due caselle previste (50% o 100%).**
6. Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile (coniuge, genitori o in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle germani o unilaterali; nipoti anche naturali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compete una detrazione da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.  
**La percentuale di spettanza va riportata nell'apposita casella.**

***N.B.*** *Se al termine o durante il periodo d'imposta il familiare a carico (coniuge, figlio od altra persona) possiede un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, superiore ad Euro 2.840,51, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione neppure per i mesi in cui il familiare e' stato privo di reddito. Si deve quindi compilare una nuova dichiarazione, senza l'indicazione del familiare non più a carico, con decorrenza 1° gennaio dell'anno di riferimento.*